



Comune di Esine
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE
DESTINATE AI CIRCHI

Approvato con Deliberazione consiliare n. 21 del 02/05/2018

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione delle aree comunali per l'installazione dei circhi, ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337 *“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”*.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1 Per attività circense si intende quella nella quale un'impresa, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici o domestici ammaestrati. È considerata altresì attività circense quella che si svolge, con i medesimi tipi di spettacolo, nelle arene prive di tendone.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE

1. L'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi viene approvato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta comunale individua la superficie massima delle aree nonché gli spazi destinati al parcheggio dei carriaggi (autocarri, motrici, rimorchi, carrelli e simili) e delle carovane di abitazione.

3. In mancanza di diversa deliberazione della Giunta comunale l'elenco delle aree disponibili si intende confermato di anno in anno.

ART. 4 – ATTIVITÀ DEL CIRCO SU AREE PRIVATE

1. L'utilizzo di aree private per l'attività dei circhi è subordinata alla normativa di riferimento, Nonché al rispetto delle norme di sicurezza, anche stradale, di idoneità igienico-sanitaria e di tutela della quiete pubblica.

ART.5 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. L'assegnazione delle aree individuate ai sensi dell'articolo 3 avviene tramite selezione pubblica.

ART. 6 – AVVISO DI SELEZIONE

1. L'avviso di selezione, approvato con determinazione del Dirigente competente, stabilisce la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. I termini di presentazione delle domande sono perentori e a pena di esclusione dalla procedura di selezione.

3. L'avviso di selezione è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di almeno quindici giorni e comunicato alle sedi provinciali o, in mancanza, regionali delle associazioni di categoria delle imprese dello spettacolo viaggiante.

4. Il Settore competente può individuare ulteriori forme di pubblicità per dare adeguata diffusione alla selezione.

ART. 7 – D OMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di partecipazione sono presentate secondo le modalità stabilite nell'avviso di selezione.

2. Nella domanda di partecipazione il richiedente, titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante dell'impresa societaria, deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- le proprie generalità;
- la denominazione, il codice fiscale, la sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9;
- per i circhi:
 - la denominazione e le caratteristiche del circo;
 - la superficie occupata comprensiva di tendone, ingressi, biglietteria, gabbie, scuderie, automezzi, carovane di abitazione e di ogni altro ingombro;
 - la capienza del tendone e il numero massimo di spettatori consentito;
 - la presenza o meno di animali a seguito del circo e, nel caso vi sia la presenza di animali, che per essi saranno rispettate le regole stabilite dalla Commissione scientifica CITES istituita presso il Ministero per l'ambiente.

ART. 8 – A DEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

1. L'esito della selezione viene pubblicato all'Albo pretorio comunale e comunicato al primo classificato in graduatoria

2. Entro sette giorni dal ricevimento dell'esito della selezione, il richiedente deve comunicare per iscritto, anche tramite posta elettronica certificata, l'accettazione o la rinuncia alla concessione di suolo pubblico.

3. La mancata risposta entro il termine di cui al comma 2 è considerata rinuncia e il Comune interpella nell'ordine le imprese classificate successivamente in graduatoria.

ART. 9 – R EQUISITI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione di suolo pubblico non può essere rilasciata:

- a) a coloro che non possiedono la licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) e la registrazione dell'attrazione ai sensi del decreto ministeriale 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", nonché ogni altro titolo di legittimazione previsto dalla legge;
- b) a coloro che siano debitori del Comune, che siano stati messi in mora nei modi di legge, finché non sia stato estinto il debito;
- c) a coloro i quali siano incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 *quater* del Codice Penale;

- d) a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica.
3. L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti alla selezione viene effettuato prima del rilascio della concessione. Il partecipante che non risulti in possesso dei requisiti è cancellato dalla graduatoria.

ART. 10 – PERIODO DI SVOLGIMENTO

1. Il circo può svolgersi nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 settembre di ogni anno.
2. L'attività del circo può durare al massimo per una settimana, esclusi i tempi tecnici di montaggio e smontaggio delle attrezzature. Nel periodo predetto, potranno essere individuate fino a 4 settimane differenti disponibili per l'attività circense.

ART. 11 – GRADUATORIA E CRITERI DI SELEZIONE

1. L'avviso di selezione previsto dall'articolo 6 è pubblicato annualmente. In caso di pluralità di domande, il Comune predispone apposita graduatoria.
2. La graduatoria è determinata secondo le modalità stabilite nell'avviso di selezione approvato dalla Giunta comunale, tenendo conto in via prioritaria dei seguenti criteri:
- circo che non utilizza animali a scopo di spettacolo;
 - circo che manchi da più tempo nel territorio del Comune;
 - numero di posti destinati agli spettatori;
 - data di presentazione dell'istanza.
3. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dopo l'approvazione da parte del Dirigente competente.
4. L'area viene assegnata anche in presenza di una sola domanda.

ART. 12 – CONDIZIONI A CUI È SUBORDINATA LA CONCESSIONE

1. La concessione è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) aver effettuato il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione;
 - b) aver costituito un deposito cauzionale infruttifero di euro 2.000 per i circhi con un numero di posti pari o superiore a 500 e di euro 1.000 per gli altri circhi;
 - c) in caso di presenza di animali nel circo, aver sottoscritto apposito contratto con impresa specializzata per l'allontanamento dei liquami e delle deiezioni degli animali;
 - d) aver ottenuto il nulla osta di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931).

2. Le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere soddisfatte prima dell'effettiva occupazione dell'area. In mancanza dell'agibilità di cui alla lettera *d)* la concessione è revocata.

ART. 13 – ORARIO DELLE ATTIVITÀ

1. L'orario entro il quale devono essere conclusi gli spettacoli è fissato alle ore 23:00, salvo specifica concessione di deroga per non più di tre giorni.

2. L'accertamento per tre volte, nel periodo di svolgimento del circo, del mancato rispetto dell'orario di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla concessione.

ART. 14 – D IVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. È vietata in tutti i casi la subconcessione dell'area assegnata. La violazione di tale disposizione comporta l'immediata e automatica decadenza della concessione.

ART. 15 – D ISPOSIZIONI CONTRO IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. Per il rispetto e la tutela degli animali è vietato agli esercenti dello spettacolo viaggiante offrire animali di qualsiasi specie come premio di vincite in gare o giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

ART. 16 – ORDINANZE DIRIGENZIALI

1. Il Dirigente competente adotta con propria ordinanza, ove occorra, le disposizioni necessarie a dare esecuzione alla disciplina contenuta nel presente Regolamento. Il Dirigente potrà inoltre impartire motivatamente ordini ai singoli esercenti, la cui mancata osservanza comporta la decadenza della concessione.

ART. 17 – S ANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli 13 e 29 e nelle ordinanze di cui all'articolo 31 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*.

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”*, la Giunta comunale può aumentare la misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni del presente Regolamento.

ART. 18 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme che disciplinano lo spettacolo viaggiante, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed al relativo regolamento attuativo, alla normativa igienico-sanitaria e in materia di inquinamento acustico, al Regolamento per l'occupazione degli spazi

pubblici nonché al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti comunali e sui servizi.